

FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



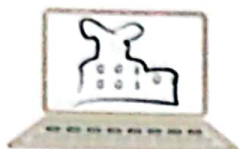
Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani
Sviluppo Nazionale e Qualità della Ricerca



Istituto d'Istruzione Superiore "Aldo Moro"

Montesarchio (BN)

Sede Centrale, Presidenza, Uff. Segreteria: Via Capone - 82016 Montesarchio (BN)

☎ 0824/833785 e Fax 0824/833597

PEC: bnis02600a@pec.istruzione.it - E-mail Istituto: bnis02600a@istruzione.it - Sito Web www.ipsstamoro.edu.it
C.F. 800067506

prot. n. 9687 del 01.12.23

ai Docenti

e p.c. al Dsga

alla Bacheca Classeviva

Agli Atti

**OGGETTO: DECRETO COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO PER
L'INCLUSIONE (GLI) E GRUPPO OPERATIVO PER
L'INCLUSIONE (GLO) a.s. 2023-2024**

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Vista la legge 107/2015;

Visto il D.Lgs n. 66 del 2017 art. 9 comma 8;

Visto il D.Lgs n.96 del 7 agosto 2019;

Vista la legge 5 febbraio 1992 n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone in situazione di Handicap" (art. 15 comma 2) e le relative modifiche introdotte dalla Legge 8 marzo 2000, n. 53, dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e dalla Legge 4 novembre 2010, n. 183 (art. 24);

Visto il D.P.R. 24 febbraio 1994, (art. 6) "Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap";

Visto il D.Lgs 16 aprile 1994, n. 297 (art. 317, comma 2);

Vista la legge n. 170, 8 ottobre 2010- Gazzetta Ufficiale N. 244 del 18 Ottobre 2010, Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico.

Considerato il Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 62 (Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107);

Valutata la Nota del 4 agosto 2009 n. 4274 (Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità);

Vista la Legge 3 marzo 2009 n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità);

Valutata l'Intesa tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali del 20 marzo 2008 (Intesa in merito alle modalità e ai criteri per l'accoglienza scolastica e la presa in carico dell'alunno con disabilità); Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006 n. 185 (Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289);

Vista la Legge 8 novembre 2000 n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali);

Valutato il Decreto Legislativo n. 66 del 13 aprile 2017;

Considerati gli articoli 5, commi 3 e 4, e 7, comma 2, del Decreto Legislativo n. 66 del 13 aprile 2017 che hanno abrogato la legislazione precedente, modificando il comma 5 dell'articolo 12 della legge 104/92;

Visto l'articolo 9, comma 1, del Decreto Legislativo n. 66 del 13 aprile 2017 che va a modificare alcuni articoli della Legge 104/92 (soprattutto l'art. 15, commi 10 e 11);

DECRETA

la costituzione del GLI e del GLO

Art. 1 - Costituzione del Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (GLI)

E' costituito il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione con compiti di coordinamento e di indirizzo in ordine alle problematiche relative all'integrazione/inclusione degli allievi con BES. La Dirigente Scolastica, ai sensi del D. Lgs n. 66 del 2017, art. 9 comma 8 istituisce il Gruppo di lavoro per l'Inclusione (GLI).

Il GLI è composto da docenti curricolari, docenti di sostegno e, eventualmente da personale ATA, nonché da specialisti della Azienda sanitaria locale del territorio di riferimento dell'istituzione scolastica. Il gruppo è nominato e presieduto dalla Dirigente Scolastica ed ha il compito di supportare il collegio dei docenti nella

definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione nonché i docenti contitolari e i consigli di classe nell'attuazione dei PEI.

Art. 1.1 - Convocazione e Presidenza del GLI

Le riunioni del GLI sono convocate e presiedute dalla Dirigente scolastica dott.ssa Tangredi Rosa o, in sua assenza, dalle docenti Referenti Area Inclusione prof.ssa Ferraro Daniela e Matera Maria Domenica.

Si riunirà:

- in seduta PLENARIA almeno due volte l'anno, entro il primo trimestre dell'anno scolastico per verificare, valutare e avviare il PAI, ed entro il 30 giugno in corso per redigere il PAI per l'anno scolastico successivo;
- in eventuale seduta maggioritaria nelle fasi organizzative di *screening* e monitoraggio continui;
- in caso di necessità, per Riunioni Straordinarie (anche in versione di GLI tecnico - solo docenti di sostegno}.

Art. 1.2 - Funzioni del GLI

Il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione svolge le seguenti funzioni:

- rilevazione dei BES presenti nell'Istituto;
- raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni strategiche dell'amministrazione;
- focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi;
- rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;
- raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai docenti tradotte in sede di definizione PEI come stabilito dall'art. 10, comma 5 della legge 122/2010;
- interfaccia della rete dei CTS e dei servizi sociali e sanitari territoriali per l'implementazione di azioni di sistema (formazione, tutoraggio, progetti di prevenzione, monitoraggio, etc);
- collaborazione in sinergia e azione complementare ai fini dell'inclusione scolastica con GLO (a livello dei singoli allievi).

- progettazione, pianificazione attività da inserire nel PTOF.

Il GLI all'inizio di ogni anno scolastico propone al Collegio dei Docenti una programmazione degli obiettivi da perseguire e delle attività da porre in essere, che sarà inserita nel Piano annuale per l'inclusività (PAI).

Art. 2 - Costituzione del Gruppo di Lavoro Operativo (GLO)

Il GLO è il Gruppo di Lavoro Operativo introdotto, a livello di singola istituzione scolastica per la progettazione per l'inclusione dei singoli alunni con accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica (D.Lgs 96/2019, art. 8, c. 10, Modifica all'art. 9 del D.Lgs 66/2017).

Art.2.1 - Composizione del GLO

Il gruppo di lavoro, a cui ora il Decreto 66/17 attribuisce la denominazione di GLO, è composto:

- ☐ dalla Dirigente Scolastica Dott.ssa Tangredi Rosa
- ☐ dalle docenti referenti Area Inclusione prof.sse Ferraro Daniela e Matera Maria Domenica
- ☐ dal Consiglio di Classe- “con la partecipazione dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale” (art. 15 L. 104/92);
- ☐ dal supporto dell'Unità di Valutazione Multidisciplinare dell'ATS;
- ☐ con la partecipazione delle figure professionali specifiche **interne** (Funzioni Strumentali, collaboratori scolastici, personale ATA) ed **esterne** all'Istituzione scolastica (assistenti educativi, operatori dei centri di riabilitazione o di soggetti del terzo settore convenzionati con la scuola attraverso progetti in rete);
- ☐ dai genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale (art. 15 della legge 104/92)
- ☐ un eventuale esperto esterno autorizzato dal dirigente scolastico su richiesta della famiglia
- ☐ nelle sole scuole secondarie di secondo grado, “è assicurata la partecipazione attiva degli studenti con disabilità”.

Le funzioni di Presidente spettano alla Dirigente Scolastica dott.ssa Tangredi Rosa. In caso di assenza o impedimento la delega è assegnata alle Prof.sse Ferraro Daniela e Matera Maria Domenica – Funzione Strumentale Area Inclusione

La denominazione di Gruppo di Lavoro Operativo segnala l'autonomia di questo organo dalle istituzioni da cui trae le proprie componenti, rimarcandone la pariteticità nella partecipazione

delle diverse componenti: scuola, famiglia, profili professionali sanitari, studente disabile (nella scuola superiore di secondo grado) ente territoriale.

Art.3 - Nomina esperto su richiesta della famiglia

Secondo quanto disposto dal D.I. n. 182/2020 all'art. 3, c. 6 "Il Dirigente scolastico può autorizzare, ove richiesto, la partecipazione di non più di un esperto indicato dalla famiglia". La partecipazione dello specialista privato può avvenire solo a titolo gratuito e con valore consultivo e non decisionale.

Art. 4 Funzioni del GLO

Il GLO svolge le seguenti funzioni:

- ☐ definizione del PEI;
- ☐ verifica del processo d'inclusione;
- ☐ proposta della quantificazione delle ore di sostegno e delle altre misure di sostegno (presenza e ore dell'AEC, ecc.), tenuto conto del Profilo di Funzionamento. È dunque l'organismo deputato all'elaborazione e alla firma del PEI.

Con l'approvazione del D. Lgs. 66/17 e D. Lgs. 96/19, il PEI diviene parte integrante del Progetto Individuale (di cui all'articolo 14 della Legge 8 novembre 2000 n. 328).

La normativa dice che viene "elaborato e approvato" dal GLO e tiene conto dell'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica e del Profilo di Funzionamento, avendo particolare riguardo nell'indicazione dei facilitatori e delle barriere, secondo la prospettiva biopsico-sociale alla base della classificazione ICF dell'OMS.

Il PEI esplicita le modalità di verifica e i criteri di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici, nonché gli eventuali bisogni di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell'ambito del plesso scolastico, e la proposta delle risorse professionali da destinare all'assistenza educativa, all'autonomia e alla comunicazione dello studente con disabilità e al sostegno alla classe.

Per quest'ultimo aspetto è nel PEI che specificatamente si deve quantificare la proposta del numero di ore di sostegno e di assistenza. Il D. Lgs. 66/17 (art. 7, comma 2, lettere g e h) specifica che deve essere redatto "in via provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona".

Inoltre "è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni". Nel passaggio tra i gradi d'istruzione, è assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione.

Nel caso di trasferimento d'iscrizione è garantita l'interlocuzione tra le istituzioni scolastiche interessate ed è ridefinito sulla base delle eventuali diverse condizioni contestuali della scuola di destinazione".

I tempi previsti per l'elaborazione del PEI definiscono naturalmente anche i momenti di convocazione del GLO, la cui competenza spetta alla scuola. E 'compito della Dirigente scolastica emanare la convocazione in forma di comunicazione e in tempi validi perché le varie componenti possano averne notizia e possano partecipare.

Art. 5 - Pubblicazione Atti

Il presente decreto viene diffuso tramite la Bachecca Classeviva di questo Istituto e inviato ai componenti dei gruppi di lavoro.

Il presente incarico non comporta oneri aggiuntivi per lo Stato.

Il presente decreto vale come atto di nomina per tutti gli interessati.

La Dirigente Scolastica

Dott.ssa Tangredi Rosa

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.lgs. 39/93)